

27/05/2013



SCU_27_05_13_tr_Orientamenti_applicativi



In caso di assenza del DSGA l'assistente amministrativo che ha la seconda posizione economica ha l'obbligo di sostituirlo, ma si può chiamare un supplente in sostituzione dell'assistente?

L'assistente che fa la sostituzione del DSGA a quale indennità ha diritto prendendo già la retribuzione per la seconda posizione economica sullo stipendio?

Questa Agenzia ritiene utile chiarire che ai sensi dell'art. 56, comma 1 del CCNL del 29.11.2007, l'indennità di direzione è dovuta sia al DSGA sia al personale che in base alla vigente normativa sostituisce il DSGA, come anche ribadito dall'art. 88, comma 2, lett. i).

In riferimento a ciò, la sequenza contrattuale del personale ATA del 25.07.2008 ai sensi dell'art. 62 del CCNL su citato, opera un distinguo tra il personale ATA che è tenuto a sostituire il DSGA e il personale che può sostituirlo.

L'obbligo della sostituzione a cui è tenuto il personale appartenente all'area B che gode della seconda posizione economica comporta ovviamente anche il pagamento della corrispondente indennità, come sancito dall'art. 88 su citato.

E' chiaro che nell'ambito della peculiare organizzazione scolastica il dirigente scolastico può sostituire il personale deputato a svolgere le funzioni di dsga.